

DELIBERA N. 80/21/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ
GTV S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“TELESANTERNO”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 36 BIS COMMA 1, LETT. C), N. 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 1/2020 PROC. N. 13/21/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.696/20/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni"* che ha istituito il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Emilia-Romagna (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Emilia Romagna le funzioni di *"vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi"* ed inoltre che *"l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria"*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva ad esso delegate dall'Autorità, stante la peculiare situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da COVID 19, nel corso di una apposita sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali, ha accertato, con verbale n. 1/2020 - Proc.

N. 1.10.22/1 del 16 aprile 2020 (prot. NP/2020/873), la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 1/2020- Proc. N. 1.10.22/1 del 17 aprile 2020 (prot. AL 2020/6074), notificato in pari data alla società GTV S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telesanterno”, ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto legislativo n. 177/2005 per aver trasmesso dal 21 al 24 gennaio 2021, in maniera continuativa, programmazione in cui viene illustrato e divulgato lo stile di vita e il programma di alimentazione “Life 120”, nonché effettuate televendite di integratori e di altri prodotti prescritti da tale metodica, diffondendo contenuti suscettibili di incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza (quali, in particolare, quelli in cui si sostiene che la dieta mediterranea ed in particolare il consumo di pane, pasta, ma anche patate e legumi sia causa di gravi patologie quali ad esempio tumore, diabete, sclerosi multipla) e che l'acquisto dei prodotti della linea “Life 120” può aiutare il superamento di tali patologie.

2. Deduzioni della società

La Società GTV S.r.l., a seguito della notifica del citato atto Contestazione n. 1/2020 - Proc. N. 1.10.22/1 del 17 aprile 2020, ha chiesto accesso agli atti del procedimento e, dopo aver ricevuto la documentazione richiesta (nota prot. AL.2020.0008488 del 15.05.2020), ha presentato memorie giustificative (prot. AL.2020.10766 del 15.06.2020) chiedendo di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione. L'audizione si è tenuta presso la sede del CO.RE.COM. Emilia Romagna in data 25 giugno 2020.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Emilia-Romagna, con Delibera n. 121 del 16 luglio 2020, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria trasmettendo, in pari data, la documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata. Il messaggio PEC con la documentazione inviata, nonostante risulti consegnato nella casella AGCOM di destinazione in data 16 luglio 2020, a causa di un'anomalia di funzionamento del sistema di gestione informatica del protocollo dell'Autorità, non è stato rilevato e gli atti inerenti al procedimento avviato nei confronti della società GTV S.r.l., risultano acquisiti al protocollo ed assegnati all'Ufficio competente solo in data 28 gennaio 2021 (prot. n. 0046138).

Al riguardo si osserva che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” di cui all'allegato A) alla delibera AGCOM n. 410/14/CONS, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell'atto di contestazione e tale termine, in quanto riferito allo svolgimento di procedure sanzionatorie, deve considerarsi perentorio, posto che, altrimenti, il destinatario privato si troverebbe esposto ad un potere sanzionatorio *sine die*, in contrasto con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di affidamento (cfr. in termini ad es.

Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1199 e Consiglio di Stato, sez. VI, 11 novembre 2020, n.7153).

Nel caso in esame, il CO.RE.COM. Emilia Romagna ha avviato in data 17 aprile 2020 il procedimento sanzionatorio con la notifica alla società GTV S.r.l del citato atto Contestazione n. 1/2020 - Proc. N. 1.10.22/1 e pertanto la relativa documentazione, acquisita al protocollo dell'Autorità in data 28 gennaio 2021, è pervenuta oltre il termine di 150 giorni utili per l'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO che il temine per l'adozione del provvedimento finale abbia natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nel regolamento che lo prevede (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1199 e Consiglio di Stato, sez. VI, 11 novembre 2020, n.7153);

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio avviato dal CO.RE.COM. Emilia-Romagna nei confronti della società GTV S.r.l, per decorrenza del termine perentorio decadenziale di 150 giorni previsto dal Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative di cui all'allegato A) alla delibera AGCOM n. 410/14/CONS per la conclusione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Emilia-Romagna nei confronti della società GTV S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba